

ACCESSO CIVICO

(art. 5 D.Lgs. 33/2013)

L'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 ha previsto, per la prima volta, il diritto civico di accesso a favore di tutti i cittadini.

Alla luce di questa previsione, qualunque cittadino può chiedere ed ottenere dalla pubblica amministrazione i documenti, le informazioni ed i dati che la stessa pubblica amministrazione non ha reso disponibili nella sezione “**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**” del proprio sito internet pur avendone l'obbligo ai sensi del citato decreto legislativo 33/2013.

A differenza del vecchio diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241/1990 (che resta comunque in vigore), per esercitare il diritto civico di accesso il cittadino non deve vantare uno specifico interesse personale a sostegno della propria richiesta (in sostanza, quindi, la richiesta di accesso civico non deve essere motivata).

L'accesso civico è, pertanto, un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e non necessita di motivazione. La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione “**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**”.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dal decreto legislativo n. 104/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 33/2013: contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

A CHI RIVOLGERSI

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Avv. Anna Lisa Di Cuia
A.O.U. San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO)
Telefono: 011 9026875
E-mail: rpct@sanluigi.piemonte.it

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Roberto D'Angelo
A.O.U. San Luigi Gonzaga
Regione Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO)
Telefono: 011 9026200
E-mail: direzione.generale@sanluigi.piemonte.it

DESTINATARI

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

REQUISITI

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non richiede motivazione.

DOCUMENTAZIONE

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e trasmessa:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Trasparenza A.O.U. San Luigi Gonzaga - Regione Gonzole, 10 - 10043 ORBASSANO (TO)
- direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga - Regione Gonzole, 10 – 10043 ORBASSANO (TO)